

COMITATO UNITARIO PER LA RICOSTRUZIONE

VERBALE INTESA AL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE COMUNE DI FABBRICO**Verbale** della seduta CUR del 24 giugno 2014

Ordine del giorno: Comune di FabbriCo (RE) - Intesa unica al Piano della Ricostruzione adottato con DCC n. 59 del 21/12/2013 e presentato ai sensi degli articoli 12 e 13 della L. R. n. 16 del 2012.

L'anno 2014 il giorno 24 del mese di giugno alle ore 10,00 presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Viale A. Moro 30, Bologna;

Vista la L.R. n. 16 del 2012 e s.m. e i., recante "Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012";

Vista la L.R. n. 20 del 2000 e s.m. e i.;

Dato atto che:

- la Giunta regionale con deliberazione del 2 agosto 2013, n. 1107, ha istituito il Comitato Unitario per la Ricostruzione (CUR) ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 16 del 2012, e, con lo stesso provvedimento, ha stabilito le Norme per il funzionamento del CUR;
- il CUR opera con le finalità di accelerare la tempistica, conseguire la semplificazione dei procedimenti, garantendo l'uniformità nell'esame dei piani presentati dai Comuni interessati e l'omogeneità nell'applicazione delle disposizioni di legge e delle Norme di funzionamento;
- il CUR, in attuazione dell'art. 13, comma 5, della L. R. n. 16 del 2012, provvede a rilasciare l'Intesa unica, sostitutiva delle riserve, intese, pareri e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, richiesto dalla legislazione vigente per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi;

Preso atto che, a seguito delle indicazioni date dalle Norme di funzionamento del CUR sopra citate, le Amministrazioni provinciali interessate hanno individuato e nominato i propri rappresentanti all'interno del CUR;

Ritenuto pertanto che il CUR è legittimato ad operare e a svolgere le attività istituzionali fissate dalla legge regionale n. 16 del 2012;

Vista l'adozione da parte del Comune di Fabbrico del Piano della Ricostruzione, ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. R. n. 16 del 2012, assunto agli atti del Servizio regionale competente in data 10/01/2014 prot.PG/2014/0005146;

Vista la documentazione integrativa richiesta in data 13/02/2014 con prot. PG/2014/0040858 e pervenuta in data 05/05/2014 con prot. PG/2014/0187111;

Preso atto che il Piano in oggetto è stato depositato presso la Segreteria Generale del Comune e che del deposito si è provveduto a dare notizia mediante pubblicazione sul BURER del 15/01/2014;

Considerato che nel termine di deposito non sono pervenute osservazioni;

Richiamato quanto deciso nella seduta del CUR del 26/05/2014, evidenziato nel verbale inviato con prot. PG/2014/0227321 del 04/06/2014 nel quale il Comune, al fine di poter procedere ad un perfezionamento degli atti che porti a superare le problematiche evidenziate in seduta, ha richiesto al CUR la sospensione dei termini di legge finalizzati alla conclusione del procedimento;

Dato atto della seduta tecnica del 16/06/2014, svoltasi presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, nella quale ci si è confrontati in merito al superamento delle problematiche rilevate e alla riapertura dei termini del procedimento per il rilascio dell'Intesa Unica, e del documento tecnico integrativo presentato dal Comune di Fabbrico in risposta alle osservazioni espresse nella precedente seduta del CUR e del relativo testo integrato delle NTA del PdR, assunto agli atti con prot. n. PG/2014/0238106 del 17/06/2014;

Dato atto, quindi, che il Piano della ricostruzione adottato dal Comune di Fabbrico è completo delle atti tecnici e amministrativi che li costituiscono, e pertanto, in applicazione della L. R. n. 16 del 2012 e delle Norme per il funzionamento del CUR, può essere oggetto di esame da parte del CUR ai fini del rilascio dell'Intesa unica ai sensi dell'art. 13, comma 5, della stessa L. R. n. 16 del 2012;

Premesso che:

- il vigente PSC del Comune di Fabbrico è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/05/2003 e variato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 02/02/2004;
- il vigente RUE del Comune di Fabbrico è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/05/2003 e variato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19/03/2009;
- il vigente POC del Comune di Fabbrico è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20/09/2004.

Vista la convocazione alla seduta odierna inviata in data 18/06/2014, prot. PG/2014/ 0238504 al Comune di Fabbrico, alla Provincia di Reggio Emilia; all'Azienda U.S.L. Reggio Emilia – Distretto Area Territoriale Reggio Nord, all'ARPA Reggio Emilia, al Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna;

Sono presenti:

Nome	Qualifica	Delega
Roberto Gabrielli	Presidente	DGR n. 1107 del 2 agosto 2013
Renzo Pavignani	Provincia di Reggio Emilia	DGP n. 222 del 17 settembre 2013
Raffaele Crespi	Comune di Fabbrico	DCC n. 59 del 21 dicembre 2013

Alla seduta partecipano inoltre:

- Gianluca Fantini in qualità di verbalizzante;
- Barbara Nerozzi, Gianluca Fantini in qualità di componenti della struttura tecnico operativa regionale (art.3 delle Norme di funzionamento del CUR e determinazione del DG n. 9959 del 12/8/2013);

Alle ore 10.15 il Presidente del CUR, verificata la presenza di tutti i componenti di diritto, apre la seduta.

Si richiamano brevemente le conclusioni e le determinazioni assunte nella precedente seduta del CUR del 26/05/2014 e i contenuti sviluppati e concordati nella riunione tecnica del 16 giugno 2014.

Successivamente, viene data la parola al rappresentante del Comune di Fabbrico per la presentazione della proposta di Piano come integrata, a tal proposito il Comune ha prodotto due elaborati: un documento di controdeduzione riassuntivo con le singole risposte in recepimento delle problematiche sollevate dagli Enti nella seduta del CUR del 26 maggio 2014 e il testo delle Norme Tecniche di Attuazione del PdR integrato a seguito dell'accoglimento delle osservazioni sollevate.

Sinteticamente le integrazioni proposte riconducono gli interventi del Piano, in particolare, le misure derogative e premiali di cui agli articoli 10 e 12, ai soli edifici danneggiati dal terremoto e perfezionano alcuni disposti normativi riconducendoli a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Ad oggi sono pervenuti i seguenti pareri:

- il parere favorevole di ARPA a firma del Dirigente responsabile dell'Area di Sistemi Ambientali, dott.ssa Maria Angela Pellacani, assunto agli atti con prot. n. PG/2014/0215537 del 21/05/2014 allegato al verbale del 26/05/2014 come parte integrante e sostanziale con la seguente osservazione;
 - con riferimento all'art. 10 punto 1 delle Norme di Piano, "*Misure generali per favorire la ripresa delle attività produttive*", in relazione al parere ARPA per il recapito delle acque meteoriche derivanti dalla formazione di nuovi piazzali, si precisa che tale parere si ritiene necessario solamente se su tali superfici sono previste lavorazioni o stoccaggio di materiali/scarti, in seguito ai quali vi sia la possibilità che le acque di prima pioggia possano compromettere la qualità dei

corpi idrici ricettori. In caso contrario si ritiene sufficiente il parere dell'ente gestore la rete idraulica di scolo o della rete fognaria.

- il parere favorevole di AUSL di Reggio Emilia, prot. 2014/0055517 del 19/06/2014, a firma del Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord, dott.ssa Lucia Monici, assunto agli atti con prot. n. PG/2014/0239922 del 19/06/2014 allegato al presente verbale come parte integrante e sostanziale.

Con riferimento all'accoglimento delle problematiche evidenziate e alla documentazione tecnica integrativa, si prende atto che il Comune ha sostanzialmente recepito i contenuti tecnici delle osservazioni sviluppate dagli Enti nella precedente seduta del 26 maggio 2014 e nella riunione tecnica del 16 giugno 2014.

In merito si ritiene utile richiedere un ulteriore perfezionamento con riferimento alle seguenti questioni:

- Ai sensi della L.R.16/2012 la revisione della disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica avviene esclusivamente nei casi e con le modalità previste dal comma 3, dell'art.6 della legge come modificata dalla L.R.28/2013. Si tratta quindi degli edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati ovvero demoliti in attuazione di ordinanza sindacale ovvero per quelli, ubicati fuori dai centri storici e dai nuclei storici non urbani, le cui strutture portanti verticali siano crollate per più del 50% coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura e avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali. Nei restanti casi, la revisione del vincolo è stabilita dal Piano della ricostruzione previa presentazione di un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso. In tal senso si chiede di perfezionare quanto previsto dall'art.4a, secondo comma, lett. c) escludendo la casistica degli edifici vincolati dalla pianificazione urbanistica per i quali è il Piano della ricostruzione che deve procedere alla revisione della disciplina di tutela attraverso la ridefinizione della categoria di intervento previa acquisizione della perizia asseverata, eliminando dal disposto le parole "*compresi quelli vincolati dalla pianificazione urbanistica*".
- Si richiede di perfezionare l'art. 4a, secondo comma, lett. d) aggiungendo in calce "*Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art.4 e dal comma 5, lett.a) dell'art.9 della L.R.16/2012, i soli casi in cui è ammesso l'intervento di demolizione e ricostruzione in altro sito sono quelli in cui è puntualmente individuata dal Piano l'area di ricollocazione delle volumetrie demolite*". In merito si ritiene, infatti, che vada chiarito puntualmente che, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art.4 e dal comma 5, lett.a) dell'art.9 della L.R. 16 del 2012, è solo attraverso una puntuale individuazione nel Piano della Ricostruzione che si possono identificare possibili aree per la ricollocazione dei volumi demoliti.
- Si ritiene ancora non sufficientemente chiaro quanto stabilito dal comma 4 dell'art.5 in merito alla possibilità di operare "*per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia semplice e ristrutturazione edilizia con vincolo parziale*", la demolizione con successiva ricostruzione

qualora ne ricorrano le “*condizioni di fattibilità tecnica*” che sono definite dal Piano della Ricostruzione. In merito il Comune dichiara che l’articolo 5 delle NtA si riferisce agli interventi su edifici danneggiati dal sisma posti che sono riportati nell’abaco della ricostruzione “CENTRO STORICO” e quindi complessivamente 6 casi di cui solo a uno (“Massari”) viene data la possibilità di ricomposizione plani volumetrica dell’edificio passando alla categoria di intervento della ristrutturazione edilizia semplice. In merito si chiede di perfezionare il comma 4 dell’art.5 chiarendo che si applica solo nei casi rappresentati nell’abaco della ricostruzione aggiungendo dopo la frase “*tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia semplice e ristrutturazione edilizia con vincolo parziale*” la seguente frase “*individuati nell’abaco della ricostruzione “CENTRO STORICO”*”.

- In merito alla possibilità di deroga delle proroghe dei titoli edilizi e, in particolare al combinato disposto tra l’art. 15 della L.R.16/2012 e l’art.55 della L.R.15/2013, il Comune propone di estendere l’applicazione della L.R.15/2013 prendendo per tutti il riferimento del 31/07/2013 e di fatto concedendo d’ufficio attraverso una norma del Piano della ricostruzione la proroga superando così anche la questione della richiesta motivata. In merito si ritiene che debba essere chiarito che non è possibile godere di entrambe le proroghe e pertanto si chiede di specificare che quanto previsto dall’art.12, comma 10 lett.a) non si applica ai titoli edilizi già prorogati ai sensi dell’art.15 della L.R.16/2012.
- Si da atto che andrà perfezionato il refuso nella tabella degli Usi previsti di cui all’art.III.3 del Capo III – Titolo I delle NtA del PRG in merito alla eliminazione delle quantità minime (non superiore a 300 mq) insediabili di artigianato produttivo di tipo laboratoriale (c1) riportando la norma a quanto è previsto dal piano vigente.

Infine si richiama quanto già espresso e verbalizzato, nella seduta del 26/05/2014, dalla Provincia di Reggio Emilia in materia riduzione del rischio sismico ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 19 del 2008 e di valutazione ambientale ai sensi dell’art.5 della L.R. 20/2000.

Mentre in merito alla valutazione di conformità, la provincia dichiara che le proposte avanzate dal Piano non evidenziano elementi di contrasto rispetto al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Preso atto che i suddetti pareri sono espressi ai sensi ed ai fini di quanto disposto dalla normativa regionale vigente, e risultano favorevoli con le specifiche prescrizioni di cui sopra e che devono intendersi come parte integrante e sostanziale dell’Intesa unica rilasciata dal CUR;

In virtù di quanto sopra argomentato e visto l’esito dell’esame congiunto svolto dai membri del CUR, che hanno ritenuto che gli atti tecnici costituenti il Piano della Ricostruzione del Comune di Fabbrico presentino contenuti adeguati;

Sulla base dei pareri espressi dalla Provincia di Reggio Emilia in merito:

- alla riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’art. 5 della L. R. n. 19 del 2008;
- in qualità di autorità competente all’espressione della valutazione ambientale sul Piano della ricostruzione in attuazione alla legislazione vigente;

In attuazione dell’art. 13, comma 5, della L. R. n. 16 del 2012

Il CUR decide all'unanimità

di rilasciare l'Intesa unica al Piano della Ricostruzione del Comune di Fabbrico (RE) con le seguenti specificazioni:

- Si chiede di perfezionare l'art.4a, secondo comma lett. c) escludendo la casistica degli edifici vincolati dalla pianificazione urbanistica per i quali è il Piano della ricostruzione che deve procedere alla revisione della disciplina di tutela attraverso la ridefinizione della categoria di intervento previa acquisizione della perizia asseverata ai sensi del comma 3 dell'art.6 della L.R.16/2012 come modificata dall'art.50 della L.R.28/2013, eliminando dal disposto le parole *"compresi quelli vincolati dalla pianificazione urbanistica"*.
- Si richiede di perfezionare l'art. 4a, secondo comma, lett. d) aggiungendo in calce *"Fatto salvo quanto previsto dal comma 7 dell'art.4 e dal comma 5, lett.a) dell'art.9 della L.R.16/2012, i soli casi in cui è ammesso l'intervento di demolizione e ricostruzione in altro sito sono quelli in cui è puntualmente individuata dal Piano l'area di ricollocazione delle volumetrie demolite"*.
- Si chiede di perfezionare quanto stabilito dal comma 4 dell'art.5 in merito alla possibilità di operare per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia semplice e ristrutturazione edilizia con vincolo parziale, la demolizione con successiva ricostruzione qualora ne ricorrano le condizioni di fattibilità tecnica che sono definite dal Piano della Ricostruzione chiarendo che tale possibilità si applica solo nei casi rappresentati nell'abaco della ricostruzione aggiungendo quindi dopo la frase *"tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia semplice e ristrutturazione edilizia con vincolo parziale"* la seguente frase *"individuati nell'abaco della ricostruzione "CENTRO STORICO"*.
- In merito alla possibilità di deroga delle proroghe dei titoli edilizi e, in particolare al combinato disposto tra l'art. 15 della L.R.16/2012 e l'art.55 della L.R.15/2013, si ritiene che debba essere chiarito che non è possibile godere di entrambe le proroghe e pertanto si chiede di specificare che quanto previsto dall'art.12, comma 10 lett.a) non si applica ai titoli edilizi già prorogati ai sensi dell'art.15 della L.R.16/2012.
- Si da atto che andrà perfezionato il refuso nella tabella degli Usi previsti di cui all'art.III.3 del Capo III – Titolo I delle NtA del PRG in merito alla eliminazione delle quantità minime (non superiore a 300 mq) insediabili di artigianato produttivo di tipo laboratoriale (c1) riportando la norma a quanto è previsto dal piano vigente.
- Si richiede inoltre, in sede di approvazione, di procedere al coordinamento degli elaborati del Piano della Ricostruzione con quelli del PRG vigente.

Terminata la lettura e verificato l'assenso degli Enti partecipanti ai contenuti espressi, si procede alla sottoscrizione del verbale da parte degli stessi;

Copia dell'atto di espressione dell'Intesa unica e del presente verbale e di quello della seduta del 26/05/2014 che ne costituiscono parte integrante e sostanziale saranno inviati agli enti ed amministrazioni convocate.

Conclusa la sottoscrizione, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30.

Letto, approvato e sottoscritto in data 24 giugno 2014.

Il Presidente – Rappresentante della Regione Emilia-Romagna

Roberto Gabrielli


.....

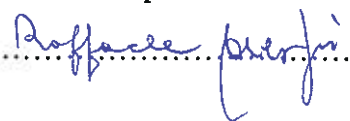
Rappresentante Provincia di Reggio Emilia

Renzo Pavignani


.....

Rappresentante del Comune di Fabbrico

Raffaele Crespi


.....

Bologna, 24 giugno 2014